

CONVEGNO

La Regolamentazione della protezione dei dati personali nell'ambito della medicina sportiva

**MEDICINA DELLO SPORT. INQUADRAMENTO
NORMATIVO DI SETTORE E IMPATTI PRIVACY**

Dott.ssa Serena Urbano

Referente Territoriale Roma e Provincia Asso DPO

ORGANIZZATO DA



CON IL PATROCINIO DI



GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



**07
GIUGNO
2023**

LA MEDICINA DELLO SPORT. UNA BRANCA MEDICA SPECIALISTICA

La Medicina dello Sport è una branca della medicina, volta, da una parte, alla prevenzione e cura degli infortuni legati allo sport e, dall'altra, al miglioramento delle prestazioni degli atleti.

La Medicina dello Sport ha il preciso obiettivo di valutare la condizione fisica di un individuo per fornire indicazioni e prescrizioni circa l'attività sportiva che questi praticherà, a tutti i livelli e in tutte le fasi (avvio, mantenimento, ripresa, interruzione dell'attività sportiva)

Punto chiave: la medicina dello sport non riguarda solo gli atleti professionisti

AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA MEDICINA DELLO SPORT

- atleti professionisti e dilettanti, promozione della salute e prevenzione;
- riabilitazione e fisioterapia;
- ricerca e formazione ed educazione.

In tutti questi settori, la medicina dello sport si impegna per promuovere la salute e le prestazioni ottimali attraverso l'attività fisica, prevenendo e trattando gli infortuni e le patologie correlate all'esercizio fisico.

IMPATTI PRIVACY: TRATTAMENTO DATI SULLA SALUTE

Punto chiave: È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. [Art. 9 GDPR]

A meno che....

- a) l'interessato ha prestato il proprio consenso
- h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo
- i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica,

I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale

INQUADRAMENTO NORMATIVO MEDICINA DELLO SPORT A LIVELLO NAZIONALE

1. [L. 23 marzo 1981, n. 91](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-03-23;91!vig=) - Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti - <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-03-23;91!vig=> *provvedimento ad oggi vigente ma sarà abrogato a partire dal 1° luglio 2023 con il D.Lgs del 28 febbraio 2021 n.36* <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36>
2. [D.M. 18 febbraio 1982](#) – Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica
3. [Decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993](#) – Certificazione per l'attività sportiva agonistica per i disabili
4. [Decreto del Ministro della Salute del 24 Aprile 2013](#) – Norma in materia di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, per la certificazione facoltativa dell'attività amatoriale e ludico-motoria, e per la certificazione per l'attività sportiva non agonistica obbligatoria
5. [Legge del 9 Agosto 2013, n. 98, art. 42 bis](#) – Norme per la certificazione facoltativa dell'attività amatoriale e ludico-motoria e per la certificazione per l'attività sportiva non agonistica obbligatoria
6. [Legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), art.10-septies; Norme per la certificazione per l'attività sportiva non agonistica obbligatoria
7. [Decreto del Ministero della Salute dell'8 agosto 2014](#) e successive [Nota esplicativa del 16 giugno 2015](#) e Nota integrativa del 28 ottobre 2015; Norme per la certificazione per l'attività sportiva non agonistica obbligatoria
8. [Circolare del CONI del 10 giugno 2016](#) - Norme per la certificazione per l'attività sportiva non agonistica obbligatoria

INQUADRAMENTO NORMATIVO MEDICINA DELLO SPORT A LIVELLO TERRITORIALE (REGIONE LAZIO)

1. [Legge regionale n. 24/1997](#) - Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive.
2. [Legge regionale n. 4/2003, R.R. n. 20/2019, D.G.R. n. 447/2015](#)– regolamentazione delle strutture sanitarie (ambulatori e studi medici).

INQUADRAMENTO NORMATIVO PRIVACY A LIVELLO NAZIONALE

1. [D.lgs 196/2003 del 30 giugno 2003](#), novellato dal [D.lgs 101/2018 del 10 agosto 2018](#) - Codice in materia di protezione dei dati personali
2. [Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016](#) - Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
3. Provvedimento Autorità Garante Privacy in materia di Trattamento dei dati personali - Libretto sanitario sportivo - 31 dicembre 1998 [41878]
4. Chiarimenti dell'Autorità Garante Privacy sull'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario - 7 marzo 2019 [9091942]

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI STRUTTURE SANITARIE INTERESSATE DALLA MEDICINA DELLO SPORT

AMBITO PUBBLICO

- ambulatori di Medicina dello Sport delle ASL e di Ospedali pubblici

AMBITO PRIVATO (include le strutture accreditate al SSN/SSR)

- ambulatori medici monospecialistici;
- ambulatori medici polispecialistici;
- studi singoli di medicina dello sport;
- studi associati di medicina dello sport;
- studi "polimedici"
- *Etc.*

MEDICINA FEDERALE

DEFINIZIONI: DIFFERENZA TRA AMBULATORIO MEDICO E STUDIO MEDICO

AMBULATORIO MEDICO

- D.G.R. n.447-2015, punto 1.3.1. *L'ambulatorio medico è la sede dedicata all'esercizio di attività professionali sanitarie monospecialistiche da parte di soggetti abilitati dalla legge, tra quelle previste dall'ordinamento, soggetta a specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. L'ambulatorio assume valenza giuridica oggettiva rispetto al/ai professionista/i ivi operante/i.*
- *deve qualificarsi ambulatorio ogni struttura in cui si svolgano prestazioni di natura sanitaria caratterizzate dalla complessità dell'insieme delle risorse umane, materiali ed organizzative utilizzate per l'esercizio dell'attività"*

DEFINIZIONI: DIFFERENZA TRA AMBULATORIO MEDICO E STUDIO MEDICO

STUDIO MEDICO

- *D.G.R. n.447-2015, punto 1.3.1. per studio si intende lo studio medico (singoli, associati o polimedici). Lo studio è la sede di espletamento dell'attività del professionista il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio non ha rilevanza giuridica autonoma e, in quanto strettamente collegato al professionista, cessa di avere efficacia al cessare dell'attività del professionista stesso. Nello studio professionale è, infatti, prevalente la componente di professione intellettuale, per esercitare la quale è unicamente necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi (Art. 2229 Codice Civile).*
- *studio medico quello in cui si esercita un'attività sanitaria nel quale il profilo professionale prevale assolutamente su quello organizzativo.*


E' vietato che un'impresa commerciale possa svolgere un'attività professionale protetta anche sotto forma di ditta individuale, il cui titolare non si identifichi con un professionista abilitato, munito dei requisiti di legge (Laurea, Abilitazione, iscrizione all'Ordine Professionale).

IMPATTI PRIVACY - I PRINCIPALI RUOLI IN AMBITO PRIVACY

- **«interessato»:** L'interessato al trattamento è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali. Può essere solo una persona fisica e non una persona giuridica.
- **«titolare (autonomo) del trattamento»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; (art. 4 GDPR)
- **«responsabile del trattamento»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; (art. 28 GDPR)
- **«incaricato» (o soggetto autorizzato):** è la persona che ha accesso ai dati personali e agisce sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile. Deve essere istruito riguardo le modalità di trattamento conforme al Regolamento (art. 29);

AMBULATORI E STUDI DI MEDICINA DELLO SPORT: VEDIAMO LE PRINCIPALI DIFFERENZE

- TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGABILI
- REQUISITI TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI
- ITER AUTORIZZATIVO




AMBULATORI E STUDI DI MEDICINA DELLO SPORT: VEDIAMO LE PRINCIPALI DIFFERENZE

Articolo 18 (*Ambulatorio di medicina dello sport.*)

1. Per ambulatorio di medicina dello sport si intende la struttura presso la quale sono eseguiti, **oltre alle visite per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica, gli accertamenti specialistici integrativi, test da sforzo massimale e le visite per portatori di handicaps.**
2. **L'ambulatorio di medicina dello sport deve essere autorizzato ai sensi delle leggi vigenti e deve possedere le attrezzature strumentali di cui all'allegato A.**

Articolo 19 (*Studio di medicina dello sport.*)

1. Per studio di medicina dello sport si intende la struttura presso la quale sono eseguite **oltre alle visite per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica, solo gli accertamenti di base quali la spirometria e l'elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo.**
2. **Lo studio di medicina dello sport deve possedere gli stessi requisiti strutturali dello studio medico nonché le attrezzature strumentali di cui all'allegato B.**



ESEMPI DI ACCERTAMENTI SPECIALISTICI INTEGRATIVI FINALIZZATI ALL'IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA

Il caso del pugilato (kick boxing) donne:

- visita medica
- esame completo delle urine
- elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo
- spirografia
- Esame neurologico periodico.
- Esame oculistico con videat fundus periodico.
- Esame otorinolaringoiatrico con audiometria periodico.
- E.E.O. nel corso della prima visita ed in occasione delle visite di cui al punto D) delle note esplicative.
- ecografia mammaria
- esame mammografico
- visita senologica

IMPATTI PRIVACY - CONSERVAZIONE DI DOCUMENTAZIONE SANITARIA ESTERNA: TRA OBBLIGO DI LEGGE E CONSENSO

In virtù della multidisciplinarietà delle prestazioni specialistiche di medicina dello sport, soprattutto nell'ambito dell'attività ambulatoriale, è necessario soffermarsi su quella che è la gestione della conservazione della documentazione esterna.

A differenza di come avviene in altre strutture sanitarie, dove la conservazione della documentazione sanitaria esterna è retta dalla base giuridica del consenso, nel contesto della medicina dello sport, il medico dello sport deve invece utilizzare come base giuridica l'obbligo di legge, proprio in relazione alla necessità di effettuare accertamenti integrativi entrando in contatto con referti, certificati, etc.

REQUISITI DELL'AMBULATORIO DI MEDICINA DELLO SPORT

ALLEGATO A - Legge Regionale n. 24/1997

DOTAZIONE STRUMENTALE DELL'AMBULATORIO DI MEDICINA DELLO SPORT PER VISITE DI IDONEITA' A SPORT CHE PREVEDONO ACCERTAMENTI SPECIALISTICI INTEGRATIVI E PER PORTATORI DI HANDICAP (Art. 18).

L'ambulatorio di medicina dello sport deve essere dotato:

- di tutti gli strumenti previsti per lo studio medico di cui all'allegato B;
- monitor per elettrocardiografo;
- apparecchi per l'esecuzione degli accertamenti integrativi previsti dal d.m. sanità 18 febbraio 1982, e successive modifiche;
- cicloergometro e/o nastro trasportatore per test ergometrici;
- ergometri specifici per portatori di handicap;
- defibrillatore semiautomatico;
- pallone Ambu e cannule erofaringee a due vie per RCP.

L'ambulatorio deve, altresì, assicurare l'accessibilità ai portatori di handicap.

REQUISITI DELL'AMBULATORIO DI MEDICINA DELLO SPORT

ALLEGATO B - Legge Regionale n. 24/1997

DOTAZIONE STRUMENTALE DELLO STUDIO DI MEDICINA DELLO SPORT (Art. 19)

Lo studio di medicina dello sport deve essere dotato di:

- lettino per visita in materiale idoneo per elettrocardiografia;
- bilancia pesapersona con stativo superiore a cm. 200;
- strumentario clinico: fonendoscopio, misuratore pressione arteriosa, martelletto per riflessi, abbassalingua monouso, lampadina a pila o a batteria ricaricabile, nastro centimetrato;
- elettrocardiografo a tre canali con relativo carrello;
- gradino per effettuazione di indice rapido di idoneità (IRI) ad altezza variabile (cm. 30/40/50):
- spirometro a registrazione su carta con boccagli monouso;
- ottotipo luminoso e tavole di Ishihara.

IMPATTI PRIVACY

Nell'ambito di una qualsiasi struttura sanitaria, risulta fondamentale tenere in considerazione le diverse tipologie di strumenti e tecnologie utilizzati a complemento della visita specialistica, quali possibili archivi di dati personali di categoria particolare (art. 9 GDPR).

Molte attrezzature, c.d. elettromedicali (EM), sono infatti dotati di memoria, ancorché "temporanea".

ALCUNE DOMANDE DA PORSI:

- a. Chi accede a questi sistemi?
- b. I soggetti – operatori sanitari – che vi accedono, sono stati debitamente autorizzati?
- c. Vi è una procedura per l'eliminazione periodica di tali dati?
- d. In caso di necessità di assistenza e/o manutenzione sui macchinari, il tecnico o la società incaricata, può anche temporaneamente o accidentalmente accedere a tali dati?
- e. Questi ultimi sono stati nominati quali Responsabile del trattamento?
- f. Nel caso vi sia la necessità di inviare in assistenza un EM, lo stesso viene prima «depurato» di tutti i dati personali ivi registrati?
- g. L'intervento tecnico di assistenza potrebbe avvenire da remoto? Se sì, il soggetto incaricato è stato individuato qual Amministratore di Sistema

LE TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONI

- 1. Gli sport professionistici** - Conservazione documentale per un periodo di **10 anni** dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
- 2. L'attività sportiva agonistica** – La certificazione è obbligatoria, con varianti a seconda della disciplina sportiva; il medico certificatore è un medico dello sport. Principio della contemporaneità degli esami standard, con la sola possibilità esterna degli esami specialistici e strumentali suppletivi che il medico certificatore, su specifico sospetto clinico diagnostico, può richiedere. Validità annuale del certificato (salvo biennale per alcuni sport). Conservazione documentale per un periodo di **5 anni**.
- 3. L'attività sportiva non agonistica** - Conservazione documentale per un periodo di **1 anno**.
- 4. L'attività ludico-motoria** – La certificazione può essere effettuata da tutti i medici iscritti all'Ordine dei Medici, obbligo di certificazione soppresso, tuttavia permane il sistema di certificazione (facoltativa) quale strumento e consuetudine a tutela sia della persona che della struttura. - Conservazione documentale per un periodo di **1 anno**.
- 5. L'attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare** – il medico certificatore può essere anche il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, limitatamente ai propri assistiti. - Conservazione documentale per un periodo di **1 anno**.

[Fonte: FMSI – Il Punto sui Certificati Medico Sportivi Regolamentato dalle Leggi Italiane, 29/11/2021]

ITER AUTORIZZATIVI

Tutti i medici dello sport che intendano rilasciare certificazioni per attività sportive agonistiche, dovranno richiedere di essere iscritti all'elenco regionale dei medici dello sport, con attribuzione di uno specifico codice identificativo che sarà loro rilasciato dalla Regione Lazio.

Inoltre, il medico dello sport deve presentare una specifica richiesta alla Regione Lazio per tramite della Asl competente per territorio, opzionando per lo Studio (ALL. B) o per l'Ambulatorio di medicina dello Sport (ALL. A), e dichiarando di essere in possesso di tutti gli specifici requisiti autorizzativi previsti da normativa.

In entrambi i casi il medico deve, tra l'altro, fornire indicazione degli ambulatori e/o degli studi presso i quali lo stesso opera e delle relative autorizzazioni.

Nel caso dell'Ambulatorio, dovrà altresì premurarsi di inserire nell'istruttoria copia dell'autorizzazione regionale, nonché di dichiarazione circa la sussistenza di tutti i requisiti minimi autorizzativi della struttura ambulatoriale, o clinica, nell'ambito della quale andrà ad operare.

Grazie per la vostra attenzione e
buona continuazione di Convegno!

Serena Urbano

ORGANIZZATO DA



CON IL PATROCINIO DI



GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



ITALIA
CONI

